

30 NOV 2021

ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL _____

REP. 595/21
ARUBA

RG n. 14/2021



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,
letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da FILIPPO
CELLI, nato il 29.1.1984 a Novafeltria (RN) e residente in via A. Capitini n. 14, RIMINI,
cf. CLLFPP84A29F137L ;
ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi
dell'art. 9 l. n. 3/2012;
rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la sua
responsabilità ex art. 2034 c.c. è cessata in data 20.3.2012 quando la società di cui era socio
da Graph SNC di Celli Ottavio & c. ha cambiato la propria denominazione sociale in
Graph SAS di Celli Ottaviano & C. (e comunque la società, dichiarata fallita in data
9.10.2013, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23.5.2017); ugualmente
l'impresa individuale riconducibile all'istante, peraltro sotto-soglia, è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 14.3.2017;
rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione
particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte
le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;
considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da
ciascuno di essi vantato;
che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità
della documentazione;
rilevato che ad oggi l'istante percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1700 al netto
delle trattenute per contributi previdenziali e imposte sul reddito;
preso atto delle spese mensili indicate come necessarie in euro 1.500,00 per tredici
mensilità;

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7e0c32406
Firmato Da: UGOLINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38dc5abc9f9b37065986e738cbcf48d



ritenuto, tuttavia, che le spese per mantenimento "auto", stimate in euro 200,00 pro capite (e quindi 400,00 euro mensili calcolando anche la spesa della moglie) non siano giustificate anche tenuto conto di un uso quotidiano del mezzo;

ritenute, altresì, sovrastimate le spese alimentari indicate in euro 1200,00 complessivi (di cui euro 600,00 gravanti sull'istante);

considerato che ai sensi dell'art. 545 c.p.c. (come richiamato dall'art. 14 ter co. 6 l. n. 3/12), in caso di simultaneo concorso di plurime cause di credito, il pignoramento dello stipendio può estendersi sino alla metà;

ritenuto congruo, alla luce di quanto sopra, fissare in euro 1100 mensili (per 13 mensilità) la somma destinata all'istante, anche tenuto conto che, dalla prospettazione in atti, non gravano pignoramenti sulle entrate della consorte che, dunque, può liberamente disporre;

preso atto che il ricorrente è proprietario di un autoveicolo il cui valore, in sede liquidatoria, è stato stimato dal Gestore della Crisi in euro 3.000/4.000;

rilevato, altresì, come emerge dalla Relazione Particolareggiata (cfr. pag. 9) che l'istante gode anche dell'utilizzo delle auto di cui è proprietaria la moglie e che, dunque, il motociclo non è l'unico mezzo di trasporto di cui può avvalersi il ricorrente;

ritenuto, dunque, necessario acquisire alla procedura anche il motociclo indicato in atti (salvo diversa valutazione motivata del Liquidatore presentata a fronte di una stima aggiornata del bene);

ritenuto che, potendo il debitore usufruire delle auto di proprietà della moglie, sia opportuno non consentire l'utilizzo della moto per evitare una perdita di valore della stessa;

osservato che le procedure esecutive in corso, sospese sino all'omologazione, vengano successivamente caducate, non essendo il pignoramento individuale opponibile alla procedura concorsuale per i pagamenti successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, fermo restando quelli già acquisiti dal creditore precedente di cui il Liquidatore dovrà tener conto in sede di formazione del passivo;

rilevato sin d'ora che al termine della liquidazione si accerterà, in caso di domanda, la sussistenza dei presupposti per la esdebitazione, tenuto anche conto di quanto già indicato dal Gestore della crisi (cfr. pag.7 della relazione) ove si legge "*il sig. Celli, seppure abbia agito nell'interesse dei suoi famigliari, ha maturato il suo indebitamento disponendo di una capacità reddituale che poteva appena far fronte ai suoi finanziamenti personali mentre non avrebbe mai potuto garantire l'indebitamento della società il cui debito*



residuo, di competenza del sig. Celli, dopo la chiusura del fallimento ammonta ad oltre euro 1,6 milioni” ;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da FILIPPO CELLI, nato il 29.1.1984 a Novafeltria (RN) e residente in via A. Capitini n. 14, RIMINI, cf. CLLFPP84A29F137L ;

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. BALDACCI GIOVANNI, con studio in Rimini, viale Tripoli n. 171;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

L'immediata consegna al Liquidatore del motoveicolo YAMAHA marca T-MAX 500 targata CX68490;

FISSA

In euro 1.100,00 mensili la somma necessaria al debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 26.11.2021

Il Giudice delegato

Dott.ssa Rossi Silvia

